



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 1140 del 23 NOV. 2021

Oggetto: *Richiesta parere per il "Progetto di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume di un fabbricato per civile abitazione in via Trecchinari del comune di Maratea al fg. 25 p.lla 999", ai sensi dell'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI ex Autorità di bacino Basilicata;*

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*", che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visti in particolare i novellati art. 65 del citato D.lgs 152/2006 di costituzione dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

Visto altresì l'art. 170, del citato d. Lgs 152/2006 che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 4 del succitato DPCM del 04/04/2018 prevede un'articolazione territoriale



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in struttura centrale e strutture operative di livello territoriale con sedi individuate presso le regioni ricadenti nel distretto, tra le quali rientra quella della Regione Basilicata;

Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla soppressa Autorità di Bacino della Basilicata (AdB Basilicata) ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 152/2006 (P.A.I. Basilicata), tutt'ora vigente;

Visto l'articolo 4 bis delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata che vincola gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore al parere vincolante di conformità al Piano Stralcio vigente;

Visto l'art. 26, comma 1, delle citate norme di attuazione il quale stabilisce che *“Ai fini dell'espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria delle istanze”*;

Visti i Decreti Segretariali, attuativi dell'art. 26 delle citate norme di attuazione, n. 149 del 25 febbraio 2019 e n. 355 del 4 giugno 2019 con cui sono state istituite le Commissioni Tecniche Permanenti, nonché le successive note di affiancamento alle commissioni citate, di altri funzionari della STO;

Vista la nota del sig. Coduti Amarildo Natale, acquisita agli atti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale al protocollo n. 24791/2021 del 10/09/2021, con cui veniva richiesto il rilascio del parere ai sensi dell'art. 18 delle vigenti Norme di Attuazione per il *“Progetto di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume di un fabbricato per civile abitazione in via Trecchinari del comune di Maratea al fg. 25 p.lla 999”*;

Visto il verbale numero 1718 in data 18 novembre 2021 della Commissione Tecnica di cui all'art. 18 delle NTA, delegata a svolgere le attività istruttorie ed a formulare valutazioni sulla base della documentazione inviata, nel quale sono riportati gli esiti di tali attività e contenente anche una proposta per il proseguimento/conclusione dell'iter di cui trattasi, da cui si evince che vi sono le condizioni per poter esprimere parere di compatibilità con specifiche prescrizioni per la richiesta di *“Progetto di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume di un fabbricato per civile abitazione in via Trecchinari del comune di Maratea al fg. 25 p.lla 999”*;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'espressione del richiesto parere;

Vista la L. 221 del 7 agosto 1990 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Atteso che l'art 26, comma 5 delle succitate norme di attuazione prevede che il parere venga espresso con determinazione dirigenziale;

Tenuto conto che presso la Struttura Operativa Territoriale della Basilicata non è presente una figura dirigenziale che possa esprimere i parere con atti aventi forma di determinazione dirigenziale;

Considerato che nelle more dell'attivazione del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei Piani Stralci, in ambito di Distretto Idrografico, in corso di definizione, occorre ancora riferirsi ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Autorità di Bacino nazionale, regionali e interregionali, comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ed alle relative disposizioni normative vigenti per lo specifico ambito territoriale di applicazione;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.1-Si esprime, ai sensi dell'articolo 18 delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata, parere di compatibilità in merito al "*Progetto di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume di un fabbricato per civile abitazione in via Trecchinari del comune di Maratea al fg. 25 p.lla 999*", prescrivendo che:

- durante le fasi operative di cantiere si provveda, con opportuni accorgimenti progettuali, a non generare condizioni di criticità nell'area di progetto e in quelle limitrofe, garantendo il mantenimento delle condizioni di stabilità dei luoghi ante-operam. In tale contesto, si dovrà garantire anche la corretta regimazione delle acque meteoriche e il loro convogliamento in idoneo recapito in modo da ridurre al minimo anche fenomeni di infiltrazione locale e occasionale per preservare il buono stato dei terreni circostanti, con particolare riferimento ai riporti e al materiale detritico;
- si ponga in atto ogni altro accorgimento (anche mediante monitoraggi) utile alla tutela della stabilità e integrità dei luoghi, delle strutture e infrastrutture esistenti o in progetto. In tale ottica, la stabilità futura delle opere a farsi e del contesto in cui sono inserite dovrà essere monitorata anche dopo la fine dei lavori per un congruo periodo temporale.

Inoltre, poiché dalle verifiche effettuate l'area di interesse progettuale interferisce, seppur parzialmente, con aree a potenziale rischio di alluvione (APFSR) di cui alla "*Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni II° Ciclo 2016-2021*", si raccomanda di tenere debitamente in conto, secondo le comuni regole di prudenza, cautela e prevenzione, la possibilità che le aree in questione possano essere interessate da fenomeni di alluvionamento e si prescrive, altresì, l'attuazione del principio di precauzione di cui all'art. 301, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006;

Art.2 – Il presente decreto è notificato all'Amministrazione Comunale di Maratea e alla regione Basilicata;

Art.3 - Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale (www.distrettoappenninomeridionale.it) e depositato, insieme agli atti istruttori, presso la sede territoriale operativa di Potenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vera Corbelli



